

Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

Cons. Stato, Ad. plen. 26 gennaio 2021, n. 3 - Patroni Griffi, pres.; Lotti, est. - Comune di Vicenza (avv. Checchinato) c. Fallimento Magrin Sas Pavimenti e Asfalti di Magrin Cav. Valentino & C. (avv.ti Gattamelata e Ghirigatto).

Sanità pubblica - Rifiuti - Ordinanza di smaltimento dei rifiuti - Onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti - Curatela fallimentare - Legittimazione passiva all'ordine di rimozione.

Ricade sulla curatela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 d.lgs. n. 152-2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare (1).

(1) Sul punto v. Corte di giustizia UE, Sez. II 13 luglio 2017, in causa C-129/16, *Foro it.*, 2017, 10, IV, 496.

*

Cons. Stato, Sez. IV 26 gennaio 2021, n. 780 - Maruotti, pres.; D'Angelo, est. - Comune di Gualdo Tadino (avv. Matteucci) c. (*Omissis*) (avv.ti Cardi, De Matteis e Grilli) ed a.

Ambiente - Inquinamento - Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate - Provvedimenti di bonifica di un'area inquinata - Responsabilità del proprietario in solido con colui che ha concretamente determinato il danno (anche se affittuario) a titolo di dolo se ha celato i rifiuti, o di colpa, se non ha approntato l'adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà ovvero se ha mancato di denunciare alle autorità il fatto una volta conosciuto.

Il proprietario risponde della bonifica del suolo di sua proprietà in solido con colui che ha concretamente determinato il danno (anche se affittuario), non a titolo di responsabilità oggettiva, ma titolo di dolo, se ha celato i rifiuti, o di colpa se non ha approntato l'adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà ovvero se ha mancato di denunciare alle autorità il fatto una volta conosciuto (1).

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V 25 febbraio 2016, n. 765, in *Riv. giur. edil.*, 2016, 3, I, 281.

*

T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I 14 gennaio 2021, n. 1 - Mariani, pres.; Profili, est. - Mad S.r.l., T.M. Trasporti Melfa S.r.l., Borghetto Aventino S.r.l., Tecnocolture Soc. Agricola Unipersonale a r.l. (avv. Pizzutelli) c. Comune di Roccasecca (avv. Notarnicola) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Autorizzazione unica - Competenza della Regione.

Nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, disciplinato dall'art. 208, d.lgs. n. 152 del 2006, unico soggetto competente a provvedere è la Regione, il cui provvedimento finale di approvazione ed autorizzazione assorbe e sostituisce ogni altra specifica manifestazione di volontà decisoria di altri soggetti istituzionali competenti in via ordinaria, il cui ruolo viene fisiologicamente ridotto a quello di meri interlocutori procedurali. Infatti, nel provvedimento regionale in parola si riuniscono e concentrano tutte le competenze amministrative di verifica e di controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché l'accertamento dell'osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell'impianto in armonia con il territorio di riferimento (1).

(1) Cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 1° aprile 2015, n. 1883, in *Foro amm.*, 2015, 4, 1238; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII 1° settembre 2011, n. 4272, in *Foro amm. T.A.R.*, 2011, 9, 2821.

*

T.A.R. Veneto, Sez. II 12 gennaio 2021, n. 38 - Pasi, pres.; Amorizzo, est. - Azienda Agricola L'Aia di Pacchin Savino e Carlo S.S. (avv. Reggio D'Acì) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Balzani, Tranfaglia, Castegnaro, Bolzon) ed a.

Ambiente - Attività di allevamento intensivo di polli - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale all'esercizio di un impianto di allevamento avicolo di polli da carne.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni ambientali per l'esercizio di un impianto di allevamento avicolo di polli da carne, occorre la verifica dell'impatto dell'attività produttiva (anche con riguardo all'aumento della sua capacità produttiva) sulle matrici ambientali. Per tale ragione, la Provincia, in sede di rilascio dell'AlA, è certamente competente a valutare anche la capacità produttiva dell'impianto, essendo evidente come il suddetto dato costituisca uno degli elementi che possono dare origine all'inquinamento. Pertanto, ove ciò si renda necessario per la tutela dell'ambiente, anche la capacità produttiva dell'allevamento può essere oggetto di prescrizioni e limitazioni (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 7 gennaio 2021, n. 172 - Giovagnoli, pres.; Caponigro, est. - Comune di Torino (avv.ti Lacognata e Colarizi) c. Fiat Chrysler Automobiles N.V., già Fiat S.p.A. (avv. Peres, Butti e Manzi) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti. - Abbandono - *Culpa in vigilando* di impresa di grandi dimensioni.

La configurabilità della culpa in vigilando, come condotta omissiva colposa del proprietario cui è ascrivibile la responsabilità in solido per lo sversamento di rifiuti in una propria area, quindi, concreta una forma di responsabilità soggettiva (e, in tal senso, diretta) e sussiste laddove la res, come nel caso di specie, sia nel pieno ed esclusivo godimento del proprietario. Va escluso che possa integrare la sussistenza della culpa in vigilando la richiesta di un impegno di entità tale da essere in concreto inesigibile ed implicare una responsabilità oggettiva che esula dal dovere di custodia di cui all'art. 2051 c.c., che consente sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito, da intendersi in senso ampio, comprensivo anche del fatto del terzo. Tuttavia, non può ritenersi inesigibile l'impegno di custodia dell'area richiesto ad un'impresa di grandi dimensioni al fine di evitare il sorgere o l'aggravamento di un danno ambientale, sicché è ascrivibile alla stessa un onere di vigilare e di apprestare strumenti utili ad evitare che sull'area di proprietà siano sversati e abbandonati rifiuti in quantità tale da costituire una serie minaccia per la salute pubblica (1).

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V 28 settembre 2015, n. 4504, in *Diritto e Giustizia*, 2015, 7 ottobre.

*

Cons. Stato, Sez. IV 24 dicembre 2020, n. 8315 - Spagnoletti, pres.; Caponigro, est. - Turletti ed a. (avv.ti Greco e Lioi) c. Provincia di Biella (avv. Savatteri) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Impianti destinati al recupero di rifiuti urbani non pericolosi.

Anche l'allocazione degli impianti destinati al recupero di rifiuti urbani non pericolosi deve rispettare le previsioni di piano regionale sulla prossimità, ancorché per tale tipologia di rifiuti valga il principio di libera circolazione, con la conseguenza che se le previsioni di fabbisogno contenute nel piano non lasciano, in determinate aree, alcuno spazio a nuovi impianti, questi non potranno essere realizzati; il favor per la prossimità espresso dall'art. 181, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 individua la necessità di impianti sulla base del fabbisogno previsto nei singoli ambiti di riferimento; il fatto che, nel caso in cui non vi sia alcuna necessità, un nuovo impianto - anche se destinato al recupero e, quindi, teoricamente abilitato a ricevere rifiuti da ogni dove - non può sorgere è una conseguenza diretta delle predette disposizioni di legge (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. II 7 dicembre 2020, n. 7729 - Greco, pres.; Frigida, est. - (Omissis) (avv. Santarelli) c. Comune di Borgo Valsugana (Avv. gen. Stato) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Corresponsabilità del proprietario del suolo nell'illecito sversamento di rifiuti.

La corresponsabilità del proprietario del suolo nell'illecito sversamento di rifiuti non ha carattere oggettivo, ma postula l'accertamento di una sua corresponsabilità dolosa o colposa, ovvero per condotte omissive, in violazione delle cautele connesse a una diligenza da valutare nei limiti di una ragionevole esigibilità, escludendo quindi, ad esempio, un obbligo di vigilanza 24 ore su 24 per prevenire condotte illecite di terzi. Ciò posto, l'incidenza causale della condotta omissiva imputabile alla proprietaria, così come il suo carattere colposo, vanno valutati applicando le comuni categorie della responsabilità aquiliana, sicché essi potranno sussistere in presenza non già di una generica inerzia, ma dell'omissione di comportamenti doverosi in forza delle suindicate cautele ragionevolmente esigibili nell'ambito della comune diligenza a cui deve attenersi il proprietario nella gestione della sua res. Laddove il terreno sia di fatto detenuto da soggetto distinto dal proprietario sulla base di un rapporto di locazione e il conduttore vi eserciti un'attività potenzialmente inquinante sulla base di legittimo titolo abilitativo, a questi incombono specifici obblighi che, sebbene non esonerano il

proprietario del suolo dall'ordinaria diligenza, non possono su di lui essere sic et simpliciter traslati e che investono anche la fase della messa in sicurezza del sito al termine dell'attività (1).

(1) Cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. IV 30 marzo 2017, n. 2027, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>; Cons. Stato, Sez. IV 28 settembre 2015, n. 4504, in *Diritto & Giustizia*, 2015, 7 ottobre e Cons. Stato, Sez. IV 29 agosto 2012, n. 4635, in *Ragusan*, 2013, 345-346-347, 175. Sul principio secondo cui «Laddove il terreno sia di fatto detenuto da soggetto distinto dal proprietario sulla base di un rapporto di locazione e il conduttore vi eserciti un'attività potenzialmente inquinante sulla base di legittimo titolo abilitativo, a questi incombono specifici obblighi che, sebbene non esonerano il proprietario del suolo dall'ordinaria diligenza, non possono su di lui essere sic et simpliciter traslati e che investono anche la fase della messa in sicurezza del sito al termine dell'attività» cfr. Cons. Stato, Sez. IV 12 aprile 2018, n. 2195, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

*

T.A.R. Marche, Sez. I 7 dicembre 2020, n. 737 - Morri, pres. ed est. - Sasi S.r.l. (avv.ti Buonassisi e Lucciarini) c. Comune di Colli al Metauro (avv.ti Granara e Guidi) ed a.

Ambiente - Valutazione ambientale strategica - Necessità - Condizioni.

La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 152/2006), con l'esigenza attenuata quando si tratta di piccole aree a livello locale o che sono sottoposte a modifiche minori (art. 6, comma 3, d.lgs. n. 152/2006). Non si può quindi sostenere che qualsiasi incremento di carico urbanistico (anche ammesso che ci sia) determini la necessità di sottoporre il piano a VAS, ma solo se esso determina un significativo impatto sull'ambiente (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 3 dicembre 2020, n. 7657 - Greco, pres.; Lamberti, est. - Plus S.r.l. (avv.ti Geraci, Naccarato e Torrese) c. Ministero dell'interno ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Presupposti per un ordine di rimozione rifiuti abbandonati emesso dal Comune nei confronti del proprietario del suolo.

Ai fini della legittimità dell'ordine di rimozione di rifiuti abbandonati emesso dal Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (e, oggi, dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nei confronti del proprietario del suolo è necessario il previo accertamento a suo carico dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa nello sversamento dei rifiuti medesimi; in particolare, ove dello sversamento siano responsabili soggetti diversi dal proprietario, l'omessa recinzione del suolo non costituisce ex se un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte di quest'ultimo, in quanto nel nostro sistema la recinzione è una facoltà (ossia un agere licere) del dominus, di modo che la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma 1, c.c.) ovvero in un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.), che circoscrive (recte, elide) il diritto al risarcimento del danno (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cons. Stato, Sez. IV 15 dicembre 2017, n. 5911, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>; Cons. Stato, Sez. IV 4 maggio 2017, n. 2027, *in*; Cons. Stato, Sez. V 22 febbraio 2016, n. 705, *in*; Cons. Stato, Sez. I 15 giugno 2020, n. 1192, *in*; Cons. Stato, Sez. I 27 febbraio 2020, n. 496, *in*.

*

Cons. Stato, Sez. II 27 novembre 2020, n. 7509 - Greco, pres.; Ciuffetti, est. - Cogne Acciai Speciali S.p.A. (avv.ti Sanino e Vivani) c. Comune di Magliano Sabina (avv.ti Boncompagni e Vespaziani) ed a.

Sanità pubblica - Rimozione di rifiuti abbandonati consistenti in polveri di abbattimento dei fumi di un'acciaieria - Adempimenti necessari per ottenere lo scarico di responsabilità nel caso di conferimento di rifiuti industriali per lo smaltimento.

La responsabilità del produttore, non costituisce una responsabilità per l'altrui illecito ma una responsabilità colposa per violazione di una specifica regola di cautela connessa all'esercizio di attività imprenditoriale. L'estensione della posizione di garanzia a tutti i soggetti coinvolti nel ciclo della gestione dei rifiuti poggia sui principi di responsabilizzazione e di cooperazione di cui agli artt. 178 e 188 del d.lgs. n. 152/2006, sul principio comunitario «chi inquina paga», di cui all'art. 174, par. 2, del Trattato CE, allo scopo di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. III Pen. 11 luglio 2013, n. 29727, Amadardo ed a., rv. 255.876; Cass. Sez. III Pen. 14 maggio 2014, n. 19884, P.P. e Cass. Sez. III Pen. 20 marzo 2014, n. 13025, R.W.; Corte di giustizia UE, Grande Sez. 24 giugno 2008, in causa C-188/07, in *Racc.*, 2008, I-04501.

*

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III *ter* 24 novembre 2020, n. 12464 - Blanda, pres.; Lattanzi, est. - Soc. Energetica Wing I (avv. E. ed A.M. Sandulli) c. Gestore dei Servizi Energetici - GSE (avv. Malinconico, Pugliese, Fadel) ed a.

Ambiente - Sviluppo sostenibile - Costruzione ed esercizio degli impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla stessa, salvo la possibilità di applicazione della disciplina della dichiarazione di inizio attività (DLA) per gli impianti di minore capacità indicati dall'art. 12, comma 5 del medesimo decreto, da individuare con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Ne discende che vi sono ipotesi in cui può essere ritenuta sufficiente la DLA, ma la previsione del deposito di un titolo ulteriore non appare illogico o irragionevole, tanto più nelle ipotesi, come in quella in esame, in cui emergono delle irregolarità idonee a incidere sulla attribuibilità del provvedimento ad effetti incrementativi (1).

(1) Sulla conformità della «dichiarazione del Comune competente, attestante che la denuncia di inizio attività o dichiarazione di procedura abilitativa semplificata di cui al punto b2), ovvero la comunicazione di cui al punto b3), costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto» la giurisprudenza si è già espressa in senso positivo. Si vedano, tra le altre, T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III *ter* 28 giugno 2013, n. 6484, in <https://www.giustizia-amministrativa.it> che richiama la sent. 3 agosto 2012, n. 7214, *ivi*, nonché, di recente, 23 marzo 2020, n. 3578, *ivi*.

*

T.A.R. Piemonte, Sez. I 12 novembre 2020, n. 712 - Salamone, pres.; Cerroni, est. - Magliola Real Estate S.r.l. in Concordato Preventivo (avv. Pafundi) c. Comune di Santhià ed a. (n.c.).

Sanità pubblica - Rifiuti - Imputabilità soggettiva dell'illecito ambientale di cui all'art. 192, d.lgs. 152/2006.

Dalla piena esegesi del dato letterale si evince l'indefettibile imputabilità soggettiva dell'illecito ambientale di cui all'art. 192, d.lgs. 152/2006, in linea con il sistema normativo sanzionatorio in materia ambientale ispirato a rigorosa tipicità delle fattispecie illecite, nel senso che per essere ritenuti responsabili della violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa. Siffatta ermeneutica è confortata dalla costante giurisprudenza amministrativa per cui tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad un'eventuale responsabilità solidale del proprietario dell'area ove si è verificato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (fattispecie relativa ad ordinanza contingibile e urgente del Comune con cui l'amministrazione intima al conduttore e alla società proprietaria, ricorrente, di un compendio immobiliare la rimozione dei rifiuti ivi depositati ad opera del conduttore in ragione di una ravvisata criticità ambientale legata alle concrete modalità dello stoccaggio degli stessi) (1).

(1) In senso conforme cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I 20 giugno 2020, n. 400, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 13 dicembre 2019, n. 5938, *ivi*; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 18 aprile 2017, n. 2082, in *Foro amm.*, 2017, 4, 971.

*

Cons. Stato, Sez. VI 11 novembre 2020, n. 6937 - Montedoro, pres.; Lageder, est. - Acciaierie Valbruna S.p.A. (avv. Marcone) c. Provincia autonoma di Bolzano (avv. Costa, von Guggenberg, Cavallar, Silbernagl) ed a.

Ambiente - Attività industriale di produzione di acciaio (fusione secondaria) - Autorizzazione integrata ambientale - Caratteristiche e finalità.

In linea generale, l'autorizzazione integrata ambientale - il cui scopo, secondo la disciplina scaturente dalle fonti multilivello (europea, nazionale e regionale/provinciale), è quello di superare i limiti della regolamentazione settoriale (acqua, aria, suolo, rifiuti, ecc.) che, fornendo approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, possono favorire il trasferimento dell'inquinamento da una matrice ambientale all'altra anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso - si inserisce in un rapporto dialettico tra impresa esercente l'attività industriale (la quale, per tipologia e dimensioni, rientri nel campo di applicazione della relativa normativa) d'un lato, e l'Amministrazione d'altro lato, volto ad individuare ed applicare, nel corso dell'esercizio dell'attività, le soluzioni tecniche di tipo impiantistico, gestionale e di controllo, che siano anche economicamente sostenibili, per eliminare a monte (se possibile) e comunque ridurre gli impatti ambientali, nonché per gestire consapevolmente ogni inquinamento prodotto dall'attività medesima. Trattasi, pertanto, di rapporto dinamico, fisiologicamente destinato ad evolversi nel corso del tempo, essendo alle relative prescrizioni e condizioni, imposte e/o «contrattate», connaturato un certo tasso fisiologico di genericità e mutevolezza nel tempo (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini

*

Consiglio di Stato Sez. II 11 novembre 2020, n. 6935 - Castriota Scanderbeg, pres.; Altavista, est. - CO.BE.MA. S.r.l. (avv. Loiodice) c. Provincia di Bari ora Città Metropolitana di Bari (avv. Monaco) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Discarica - Obblighi di corretta gestione.

Nell'ipotesi in cui una discarica non sia più attiva ma non sia stata ancora definitivamente chiusa, permangono in capo al titolare dell'autorizzazione gli obblighi relativi alla corretta gestione dell'impianto e quindi al rispetto non solo delle prescrizioni dell'autorizzazione ma di tutta la normativa ambientale in materia di rifiuti, scarichi, acque ed emissioni nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica (1).

(1) In senso conforme cfr.; Cons. Stato, Sez. V 11 giugno 2018, n. 3585, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>; Cons. Stato, Sez. IV 31 gennaio 2020, n. 803, *ivi*.

*

T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I 9 novembre 2020, n. 417 - Vinciguerra, pres.; Torano, est. - Chemi S.p.A. (avv.ti Clarizia e Pagliarulo) c. Provincia di Frosinone (avv. Iadecola).

Ambiente - AIA - Discrezionalità tecnica.

Al pari delle altre determinazioni abilitative da assumere in materia ambientale, anche il procedimento di rilascio o riesame dell'AIA è informato ad ampia discrezionalità tecnica. Quest'ultima si identifica con l'ambito delle scelte che residuano all'Amministrazione dopo l'applicazione di nozioni tecniche o scientifiche che conducano a una pluralità di risultati che, pur essendo tutti egualmente corretti alla stregua del sapere specialistico di riferimento, sono tuttavia opinabili (1).

(1) In senso conforme cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II 17 febbraio 2020, n. 100, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>; T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 31 maggio 2018, n. 1147, *ivi*.

*

T.A.R. Toscana, Sez. II 3 novembre 2020, n. 1348 - Trizzino, pres.; Cacciari, est. - Edison S.p.A. (avv.ti Troise Mangoni, Errico, Buonfino e Conti) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Sito adibito ad attività industriali in seguito dismesso e bonificato - Progetto di intervento sulle acque di falda - Applicabilità retroattiva delle disposizioni relative a misure di prevenzione e riparazione contemplate dal d.lgs. n. 152/2016.

Le misure di prevenzione e riparazione contemplate dal d.lgs. n. 152/2016 devono trovare applicazione anche nei confronti del responsabile di eventi di inquinamento che si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della normativa medesima e del d.lgs. n. 22/1997, e tanto perché l'inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente, che perdura fino a che non ne sono rimosse le cause. In tal modo non si fa applicazione retroattiva della legge la quale, piuttosto, viene applicata ad un fatto rilevato durante la sua vigenza al fine di far cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente. La fattispecie dell'inquinamento non ha carattere istantaneo ma perdurante quanto ai suoi effetti e, pertanto, la normativa successiva al verificarsi della causa del medesimo ben può essere applicata ad una fattispecie rilevata posteriormente, al fine di eliminarne gli effetti.

(1) In senso conforme cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II 1° febbraio 2016, n. 164, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

*

T.A.R. Piemonte Sez. I 31 ottobre 2020, n. 653 - Salamone, pres.; Malanetto, est. - Comune di Moncalieri (avv. Longhin, Mirabile) ed a. c. Città Metropolitana di Torino (avv. Bugalla) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Trasmissibilità *mortis causa* degli obblighi di bonifica

L'obbligo di bonifica, ricostruito dalla giurisprudenza come obbligo positivo e permanente di ripristinare l'ambiente danneggiato, è trasmissibile mortis causa trattandosi di situazione in fondo assimilabile alla già ritenuta trasmissibilità agli eredi degli obblighi di ripristino in materia edilizia. D'altro canto se la ratio normativa è di far gravare su colui che ha beneficiato economicamente di una attività nociva i costi del ripristino, risulta anche coerente che gli eredi che beneficiano in via successoria dei profitti tratti con tale attività ne sopportino i costi, potendo detti costi sempre essere circoscritti al limite del loro arricchimento con l'accettazione con beneficio di inventario (1).

(1) In senso conforme cfr. T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I 20 marzo 2019, n. 86, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

*

Consiglio di Stato Sez. IV 30 ottobre 2020, n. 6658 - Forlenza, pres. f.f.; Lamberti, est. - Eni Rewind S.p.A. (avv. Grassi) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. gen. Stato) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Proprietario di un sito contaminato - Obblighi di bonifica.

Il proprietario di un sito contaminato, in quanto dominus gravato da obblighi di custodia, è tenuto a porre in essere le misure di prevenzione, tra cui rientrano le MISE. La bonifica di un sito tuttora inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non direttamente responsabile dell'inquinamento, ma che sia subentrata a quella responsabile per effetto di operazioni societarie avvenute pure nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e ciò quand'anche le condotte inquinanti siano state poste in essere in epoca antecedente all'introduzione, nell'ordinamento giuridico, dell'istituto della bonifica (1).

(1) In senso conforme cfr. cfr. Cons. Stato, Sez. V 12 marzo 2020, n. 1759 e Cons. Stato, Ad. plen. 22 ottobre 2019, n. 10, entrambe in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 22 ottobre 2020, n. 718 - Gabbricci, pres.; Limongelli, est. - Padana Green S.r.l. (avv. Ferraris e Robaldo) c. Regione Lombardia (avv. Fidani).

Sanità pubblica - Rifiuti - Discariche - Principio di precauzione.

Il principio di precauzione che governa le decisioni delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale com'è noto, fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione; la valutazione di tali rischi deve essere seria e prudenziale, condotta alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, e può anche condurre a non autorizzare l'attività pericolosa nel caso in cui, anche utilizzando le migliori tecniche disponibili, non sia possibile scongiurare con ragionevole certezza l'insorgere di danni per l'ambiente e per la salute umana, tanto più nei casi in cui il contesto ambientale oggetto del nuovo sito di discarica appaia già compromesso dalla preesistenza di numerose analoghe attività produttive, quali quattro discariche in esercizio, una quinta discarica solo da poco dismessa e quattro cave (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.